

LA VICINANZA E LA PASTORALE GIUDIZIALE *Apertura anno giudiziale 2018 Tribunale Ecclesiastico Salernitano*

Introduzione

Un cordiale saluto. Sono grato al Vicario giudiziale per l'invito e molto lieto di venire a Salerno, non solo perché è la mia prima volta in questa città ma soprattutto perché è la prima in cui faccio la relazione inaugurale dell'anno giudiziario in una giurisdizione ecclesiale che si è riorganizzata dopo la riforma, con assetti territoriali nuovi che, sono certo, sono il frutto della volontà dei vescovi di queste Chiese particolari di mettere in pratica il principio di vicinanza tra fedeli e tribunali promosso e caldeggiato dalla medesima riforma.

Sarebbe però riduttivo che i nuovi possibili assetti territoriali fossero considerati come mera conseguenza delle prerogative spettanti ai vescovi diocesani, nella loro condizione di giudici propri nelle loro Chiese, e non anche (e direi anzi, soprattutto) come strategia per rendere effettiva la valorizzazione della dimensione pastorale che deve avere il servizio giudiziale nella Chiesa, specialmente nelle cause in cui si tratta di rivedere la validità del matrimonio.

Ciò spiega il titolo che ho suggerito per la riflessione odierna, che ho pensato di articolare trattando in primo luogo del criterio della vicinanza, più concretamente, dei termini e delle condizioni in cui il legislatore esprime tale valore nel testo delle nuove norme e nel loro contesto, costituito dalle riflessioni sinodali sulla famiglia; ciò consentirà di riferirci, in un secondo momento, alla dimensione pastorale dei processi, sia all'organizzazione della fase previa alla trattazione delle cause, sia all'incidenza che ha tale dimensione sull'operato strettamente giuridico inerente allo svolgimento del processo.

IL PRINCIPIO DI VICINANZA

Iniziamo quindi indicando i termini e le condizioni con le quali il testo della riforma pone la questione della vicinanza delle strutture giudiziarie ai fedeli al cui servizio sono destinate. Il primo riferimento si trova nel Proemio, dove il legislatore indica la "distanza fisica e morale" come una delle cause per le quali i fedeli non provvedono, pur desiderandolo, alla propria coscienza. Si può dire quindi che sia stata la volontà di superare tale distanza, che nel Proemio stesso si dice gravi su di un "enorme numero dei fedeli", uno tra i principali traguardi della "spinta riformatrice" che dovrebbe ora portare ad assicurare quanto serve affinché "la stessa Chiesa come madre si renda vicina i figli che si considerano separati". I passaggi indicati appartengono al testo iniziale del Proemio, prima della enumerazione dei c.d. "criteri fondamentali", dove il riferimento alla distanza si unisce all'esigenza, espressa nel sinodo straordinario sulla famiglia, di rendere i processi più rapidi e accessibili, con l'intenzione di moltiplicare non le nullità ma il servizio di revisione della validità di tanti matrimoni falliti, favorendo la celerità dei processi tramite una loro "giusta" (si dice) semplificazione" che non intacchi la natura giudiziale dell'accertamento da fare, essendo il processo giudiziale il mezzo per "tutelare in massimo grado la verità del vincolo".

Della vicinanza si torna a parlare nel Proemio in occasione del criterio VI, laddove si tratta del sostegno alla riforma da parte delle conferenze episcopali. La questione non può avere connessione con le norme universali della Chiesa dove, rispetto alla vicinanza (o prossimità) tra il giudice e i fedeli, nel novero di competenze attribuite alle conferenze episcopali in materia giudiziaria, non è dato di trovare disposizione alcuna che possa risultare di ostacolo a un tale obiettivo. Infatti, in tema di organizzazione delle giurisdizioni territoriali, il codice

chiama in causa le conferenze episcopali esclusivamente rispetto all'erezione dei tribunali locali di appello, sia obbligando la conferenza ad erigere un tribunale per ricevere gli appelli contro le sentenze di un tribunale di prima istanza costituito da diocesi non appartenenti alla stessa provincia ecclesiastica, sia conferendo alla stessa conferenza la facoltà di organizzare le istanze di appello a livello nazionale, indipendentemente dal fatto che i tribunali di prima istanza siano eretti a livello diocesano o interdiocesano. In entrambi i casi il codice prevede che la decisione della conferenza episcopale sia approvata dalla Segnatura e, come si vede, la norma del codice, in nessuno dei due casi, si presta ad impedire che il vescovo diocesano organizzi il servizio giudiziale nella sua diocesi con strutture proprie. In tal senso, l'unione tra il criterio di vicinanza e il sostegno richiesto alle conferenze episcopali ha come unica spiegazione l'eventuale esistenza di norme particolari che attribuiscono alle conferenze episcopali competenze che il codice non attribuisce. Non escludo che ciò potesse accadere negli statuti di erezione di alcuni tribunali interdiocesani di prima istanza, creati prima del nuovo codice, in alcuni paesi. In ogni caso, dopo il codice, proprio in forza della maggior consapevolezza postconciliare circa la pienezza della responsabilità di governo sulla propria chiesa particolare che si adisce all'ufficio di vescovo diocesano, la creazione dei tribunali interdiocesani in prima istanza non era riferita alla conferenza episcopale ma al "coetus" di vescovi (due o più); ed è anche per la stessa ragione (coerente con la rinnovata teologia del concilio sul ministero episcopale), che la Segnatura permetteva già da molti anni ai vescovi diocesani che manifestassero volontà e possibilità di creare la propria struttura giudiziale diocesana, di ritirarsi dal tribunale interdiocesano dove fossero stati integrati in precedenza.

Solo nel caso dei tribunali italiani la prassi della Segnatura era differente in ragione del fatto che i tribunali comuni (chiamati regionali) creati in Italia per trattare le cause di nullità del matrimonio erano di erezione pontificia, non quindi di una conferenza episcopale. In tempi non sospetti, concretamente nel 2008, in occasione di uno studio sulle competenze di grazia della Segnatura, in materia giudiziaria, espressi la mia opinione sul fatto che, nonostante l'origine pontificia dell'erezione dei tribunali comuni a più diocesi in Italia (il motu proprio *Qua cura*), la nuova teologia conciliare e la successiva legislazione universale non solo permettevano alla Segnatura di concedere a un vescovo diocesano in Italia di recedere dal tribunale comune, ma (dicevo anzi) non autorizzavano alla Segnatura ad impedirglielo. Ora, indipendentemente da quanto possa considerarsi necessario in un motu proprio di proiezione universale includere disposizioni su materie che il codice già risolve e, quindi, che sono utili semmai per situazioni ecclesiali specifiche (come quelle di cui ho appena detto riguardanti l'Italia), è vero che ormai tutto è più chiaro, almeno per coloro ai quali non era chiaro prima. Ciò spiega forse che all'art. 8 par. 2 delle norme procedurali si sia sentita l'utilità (non certo la necessità) di stabilire espressamente la facoltà ovvia di un vescovo diocesano di recedere dal tribunale interdiocesano di cui al c. 1423.

In quelle stesse regole si fanno ulteriori riferimenti al principio di prossimità, rapportandolo all'applicazione dei criteri per la scelta del foro competente (art. 7 par. 1), alla cooperazione tra tribunali per assicurare il minor dispendio a coloro che debbono partecipare nella fase istruttoria (art. 7 par. 2) e alla preparazione di personale qualificato in numero sufficiente prima di costituire un tribunale (art. 8 par. 1). Ancora in relazione con l'istruttoria si può individuare un riferimento alla prossimità laddove, rispetto al processo più breve, viene stabilito che il vicario giudiziale, nell'atto in cui decide la ammissione della causa a questa via processuale straordinaria, pur potendo designare sé stesso come istruttore, per quanto possibile scelga un istruttore della diocesi di origine della causa (art. 16). È ovvio che la norma si riferisce al vicario giudiziale di un tribunale interdiocesano.

Non è dato trovare riferimenti espressi al tema della vicinanza nelle disposizioni stabilite nei canoni rinnovati, sebbene possano essere considerate rispondenti anche a tale criterio, almeno in parte (seppur non totalmente) le modifiche apportate circa i fori di competenza relativa che, rispetto al codice, offrono maggiori alternative di scelta al coniuge dal quale parte l'iniziativa di avviare la causa, ferme restando le garanzie per l'altro coniuge di poter esercitare la propria difesa nelle stesse condizioni di vicinanza e prossimità.

Questo insieme di disposizioni sulla vicinanza presente nel testo stesso del motu proprio si deve interpretare secondo le regole ermeneutiche canoniche, specialmente secondo quanto si evince dal contesto delle medesime disposizioni, che non è altro che il contesto sinodale, così come il concilio Vaticano II è il contesto del codice. In tal senso, oltre all'impossibilità di separarla da una miglior attenzione pastorale (come diremo in seguito), la vicinanza pare rapportabile nella sua eventuale applicazione rinnovata a due valori: all'esigenza di assicurare comunque la qualità del servizio giudiziale e all'accessibilità del medesimo.

Qualità del servizio giudiziale

Circa la qualità del servizio ricordo che nel contesto sinodale, nonostante altre proposte di segno opposto, è maturata la scelta di mantenere come unica via di fatto percorribile quella giudiziale, stabilendosi espressamente nei testi sinodali l'esigenza di incrementare il numero e la formazione degli operatori. La natura giudiziale del processo porta alla consapevolezza del fatto che l'attività giudiziale è un servizio specializzato. L'ancoraggio pastorale esige formazione in un diritto canonico che non trascuri il fondamento teologico e, al contempo, che non cada nell'estremo opposto, come se detto fondamento trasformasse l'ordinamento della Chiesa in un fenomeno così peculiare da divenire una pseudo-teologia senza diritto. Il servizio specializzato che nel momento attuale si richiede esige di comprendere il diritto della Chiesa come uno strumento per facilitare la vita cristiana, non certo per complicarla in modo innecessario. Facilitare non significa però dimenticare la dimensione giuridica ma, al contrario, comprenderla integralmente secondo l'insieme di criteri ermeneutici previsti.

In tal senso, gli operatori di questo settore specializzato della pastorale devono avere, pur in diversa misura, familiarità con i principi interpretativi, superando la lettera della legge, con capacità di comprenderla nel suo contesto, secondo gli insegnamenti conciliari e sinodali, conoscendo bene la *ratio legis*, il suo fine e le sue circostanze, ricorrendo alla analogia, penetrando nei principi generali del diritto, con speciale impegno per quell'applicazione equitativa delle norme, che consente di penetrare bene, senza fretta, nelle sfaccettature variegiate del singolo caso. Non ha molto senso, in questa fase, richiamare presunte espressioni della *mens legislatoris*, tra le altre cose per l'inconsueto formato con cui si presenta il corpo normativo dove, oltre al Proemio e alla modifica dei canoni, si sono aggiunte altre norme il cui obiettivo, dichiarato espressamente dal legislatore, è proprio esporre la sua *mens*, per facilitare l'applicazione dei canoni ed integrarli, se necessario. La perizia giuridica è urgente per chi ricopre gli uffici giudiziari; il can. 87 rimane vigente, nonostante l'incremento delle responsabilità del Vescovo, al quale si continua a sottrarre la possibilità di dispensare dalle leggi processuali, ivi inclusa quella sui titoli accademici di dottorato o licenza in diritto canonico, che devono possedere il Vicario giudiziale, il giudice, il promotore di giustizia e il difensore del vincolo. Ruolo, quindi, particolarmente urgente per i Vescovi sarà quello di destinare più persone allo studio del diritto canonico.

La riforma conferma che la collegialità è garanzia ordinaria di qualità; la ragione di maggior peso per trarre tale deduzione è quanto si afferma nel punto II del Proemio, dove si avverte

che spetta al Vescovo, senza bisogno del permesso da parte della Conferenza episcopale, decidere se affidare ad un solo giudice le cause in prima istanza, aggiungendo che in tal caso al Vescovo stesso urge evitare il lassismo. L'unione tra rischio, pur involontario, di lassismo e formazione solo monocratica dell'organo giudiziale, con la corrispettiva maggiore qualità che si presume nel giudice collegiale, giustifica che l'impossibilità di formare il collegio rimanga presupposto obbligato per l'eventuale affidamento di una causa al giudice unico. Nell'interpretare l'impossibilità si deve aver presente che la riforma supera la precedente normativa, consentendo che alla formazione del collegio possano concorrere due laici.

Accessibilità ai fedeli bisognosi

Sull'accessibilità ricordo la natura di servizio propria di ogni potestà giuridica, in qualsiasi tordinamento, ancor più chiaramente in ambito canonico. Perciò, ai livelli essenziali della Chiesa Particolare e della Chiesa Universale, si aggiungono altre possibili strutture che, pur di natura solo organizzativa, e non costitutiva, rispondono all'obiettivo sempre essenziale e costitutivo di servire bene i fedeli, permettendo mezzi comuni tra Chiese particolari vicine. Ciò che più conta è prestare bene il servizio e non la corrispondenza mimetica tra strutture giudiziali e strutture costitutive della Chiesa. Da ciò la possibilità di creare tribunali interdiocesani per le varie istanze e la possibilità di rivolgersi al tribunale metropolitano per la seconda istanza, senza dover accedere per forza ai tribunali della Sede Apostolica.

Se si può dire, come già accennato, che i criteri di vicinanza e accessibilità ai tribunali da parte dei fedeli hanno modificato la disciplina sui titoli di competenza relativa, non può dirsi lo stesso rispetto alle norme che regolano l'erezione dei tribunali nei quali si trattano le cause di nullità matrimoniale. In realtà, il *Motu proprio* non cambia le norme universali rispetto alla prima istanza; le strutture previste nel Codice del 1983 (tribunale diocesano, interdiocesano, della stessa o di diversa provincia ecclesiastica) sono quelle di fatto esistenti nella generalità dei casi. Tali norme possono considerarsi sostanzialmente inalterate, posto che il legislatore, con le nuove disposizioni, si limita ad aggiungere alcune integrazioni alle previsioni già esistenti nel Codice, peraltro già attuate, in quanto conformi alla legge.

Per i valori ultimi del diritto della Chiesa e per il significato radicale di servizio, e non di prerogativa, che possiede ogni potestà ecclesiastica, non sarebbe coerente considerare i fori di competenza come la "misura della giurisdizione" che spetta a ciascun ambito di potestà, quasi che l'obiettivo da assicurare tramite i titoli fosse quello di stabilire – al pari di quanto accade in altri ordinamenti – i confini e limiti interni. Nell'ordinamento canonico i fori si debbono intendere come la "giurisdizione in concreto": un mezzo per individuare quale sia, in astratto, l'ambito più idoneo tramite il quale l'intera Chiesa si impegna nel servizio di accertare la verità reale nelle singole cause. A tale impegno si unisce l'esigenza, altrettanto imprescindibile, di garantire il diritto dei fedeli ad una giustizia rapida e di qualità.

LA PASTORALE GIUDIZIALE

Il riassetto territoriale in forza del principio di vicinanza non avrebbe senso se lo si sgancia dalla rinnovata consapevolezza circa la dimensione pastorale dei processi che, insieme alla valorizzazione delle responsabilità proprie dell'ufficio del vescovo nella sfera giudiziale, ha guidato (come richiesto nei sinodi) tutta la riforma. Non a caso la distanza di cui abbiamo detto finora non viene qualificata solo come distanza fisica ma anche come distanza morale. Passo così alla seconda parte di questa riflessione dove intendo dire che è finito il tempo di ritenere la dimensione pastorale come qualcosa di implicito, argomentando che i processi

sono attività istituzionale della Chiesa che, in quanto tale, serve alla pastorale. A tale modo di ragionare contribuisce il fatto che, tolte le disposizioni sulla fase preprocessuale, non sono molti i cambiamenti di disciplina sullo svolgimento del processo, fermo restando l'impatto annesso alla soppressione della doppia conforme e alla previsione di un processo più breve.

Tale argomentazione non rende però ragione sufficiente dell'invito più specifico che orienta la riforma, se intesa, come di dovere, in connessione con la più ampia opera di riforma della Chiesa, promossa sul nascere dell'attuale pontificato, ma disegnata nelle sue chiavi in un documento unito all'ultimo sinodo del pontificato precedente: la *Evangelii Gaudium*. In essa, la riforma ecclesiale ora in corso si formula in termini di "conversione pastorale": una chiamata che incide sul modo di organizzare le strutture pastorali ma anche le attività, non escluse le strutture e attività giudiziarie. Ho pensato di trattare questo punto riferendomi in modo sintetico a tre questioni; in primo luogo a due presupposti che aiutano a trovare fondamento canonicamente plausibile, ma anche giuridicamente comprensibile (nella sua portata rinnovatrice), a un fattore in apparenza così estraneo alla disciplina processuale, come la chiamata alla conversione pastorale; la seconda verte sugli aspetti o contenuti di detto rinnovamento; in terzo luogo indicherò due generi di conseguenze che mi sembrano più urgenti, una sulla preparazione dei processi, l'altra sullo svolgimento dei medesimi.

I Presupposti: la norma missionis e il "contesto ermeneutico"

Iniziamo dai presupposti. Per evitare la tentazione di considerare la dimensione pastorale un elemento scontato nell'attività giudiziale canonica, è utile inserire il tema nella visione che offre il concetto di *norma missionis*. Alla lateranense, la singolare esperienza che offre lo studio del diritto canonico nel contesto del *utrumque ius*, in contatto cioè con lo studio del fenomeno giuridico anche in ambito secolare, ci ha indotto da diversi anni a proporre la *norma missionis* come il presupposto della dimensione giuridica della Chiesa. Lo studio del concetto appartiene principalmente alla teologia del diritto canonico, una disciplina di rilievo analogo alla teoria generale del diritto nei piani di formazione giuridica secolare. La *norma missionis* incide però in ogni approssimazione ai vari settori della disciplina canonica; in quello processuale, in relazione alla recente riforma, la *norma missionis* aiuta a capire che la conversione pastorale delle strutture e attività giudiziarie ecclesiastiche non si esaurisce nell'incrementare la coscienza sul loro senso ultimo, nemmeno rimarcando (come ora si chiede di fare in modo più esplicito) che si tratta di attività affidata alle cure del vescovo nella sua condizione di ultimo responsabile della pastorale. Nell'orizzonte della *norma missionis*, la conversione pastorale esige altro.

Al riguardo, giova ricordare che il diritto canonico è ordinamento di una comunità sorretta dalla libera adesione in coscienza ad essa, attraverso i vincoli della fede e della missione, e che la missione si intende, a sua volta, come un annuncio di liberazione rivolto a ogni persona, soprattutto se immersa in situazioni di sofferenza, ivi incluse le situazioni di crisi delle relazioni. Riconoscere come presupposto del diritto canonico la *norma missionis* aiuta a capire, innanzitutto, quanto sia priva di giustificazione ogni norma positiva, ogni applicazione o interpretazione di essa, che siano di ostacolo all'esperienza personale di libertà racchiusa nel Vangelo e all'esperienza di comunione che dà identità alla Chiesa.

Non basta. Che il diritto nella Chiesa non possa essere di ostacolo alla missione si capisce. È meno scontato assumere che la missione ha necessità di sostegno giuridico e, quindi, che un rinnovato approccio ad essa, anche se motivato dalla volontà di dispiegare meglio la sua forza liberatrice, richiede adeguata istituzionalizzazione per essere efficace. Infatti, dinanzi

alle necessità nuove della missione pastorale non basta essere soggettivamente aperti nell'applicare le norme. La centralità della missione come presupposto del diritto canonico esige che tale apertura si traduca in un rinnovamento delle istituzioni giuridiche. In questo senso, il recente rinnovamento dell'istituzione processuale per le cause di nullità, non può essere inteso solo come un mero intervento sul diritto, che ha aggiustato alcune sue norme positive, ma piuttosto come un intervento che, anche per il tramite del diritto, con tanta fiducia in esso, punta a obiettivi missionari più ampi, in favore delle persone e della comunità. Di alcuni di tali obiettivi, ritenuti oggi più urgenti, ne parliamo in seguito.

Prima però è utile riferirsi a un secondo presupposto, questa volta di rilievo direttamente processuale, che aiuta a superare l'idea di ritenere la chiamata alla conversione pastorale un richiamo non declinabile in termini giuridici e senza reali risvolti tecnici, pensando che la riforma si è tradotta in lievi modifiche della disciplina. Nonostante la modifica delle norme sia stata contenuta, è doveroso farsi carico di altri aspetti, non del tutto espressi nel testo normativo, sulla cui configurazione sarebbe insensato negare che ci sia stato un notevole rinnovamento. Si tratta degli aspetti che accreditati processualisti di ambito secolare sono soliti esprimere con il concetto di "contesto ermeneutico", intendendo l'insieme di fattori, spesso solo latenti, che influiscono nel processo. Sarebbe infatti riduttivo considerare le istanze, le decisioni endo-processuali e la sentenza come atti espressivi di meri sillogismi applicativi di una catena di regole. Gli autori avvertono che a tali regole, pur necessarie, si aggiunge il senso comune e il contesto culturale che anima il processo; più precisamente, si tratta di cultura intesa, non solo come tradizione normativa ma anche come ideologia, vale a dire, come complesso di valori condivisi da quella comunità pratica che costituiscono i diretti partecipanti al processo e dalla più ampia comunità sociale di riferimento.

Affermare l'incidenza di questi aspetti non significa diminuire come funzione del processo quella di determinare, tramite regole oggettive, la verità dei fatti, in quanto non sarebbe mai ritenuta giusta una decisione fondata su errori riguardanti l'esistenza di essi o su fatti falsi, al pari di quanto non lo sarebbe se fondata su di un'errata applicazione del diritto sostanziale. Può dirsi piuttosto che i fattori del contesto ermeneutico, culturale e espressivi del sentire rinnovato della comunità danno volto concreto alle imprescindibili regole sull'andamento delle attività pre-processuali e processuali, soprattutto a quelle sull'analisi delle prove.

Aspetti oggetto del rinnovamento nel contesto ecclesiale e normativo

In effetti, sul contesto ermeneutico della riforma del processo di nullità si possono indicare vari aspetti oggetto di rinnovata attenzione, potenzialmente incidenti nella conversione pastorale dell'attività giudiziale, se intesa alla luce della *norma missionis*. Tra questi si deve indicare per primo le esigenze del discernimento di coscienza dei fedeli; il legislatore si riferisce ad esso nel Proemio come l'orizzonte che giustifica i criteri di accessibilità e di semplificazione, connesso all'obiettivo di favorire una più personalizzata e maggiore integrazione nella comunità a coloro che hanno vissuto il fallimento coniugale. Per la centralità che merita la persona e la coerenza istituzionale secondo la *norma missionis*, la messa in pratica di certe disposizioni canoniche esige discernimento, soprattutto se sono limitative, come quelle sul grado di integrazione e partecipazione alla vita della comunità di persone in situazioni familiari complesse. Oltre alla distinzione oggettiva di tali situazioni, e alle ulteriori sfumature inerenti ai casi concreti, un'adeguata interpretazione delle norme sarà tale solo se eviti che il discernimento personale e pastorale siano fatti sull'onda della precipitazione, del soggettivismo degli interessati o dell'intuizione dell'operatore pastorale che li accompagna. In aiuto a questi obiettivi, e per evitare tali indesiderate derive, si è

proceduto a riformare le norme del processo, la cui dinamica si deve ritenere quella di uno speciale e specializzato tipo di discernimento ecclesiale.

Un secondo aspetto è la connessione tra i citati obiettivi di discernimento e integrazione e l'attenzione prioritaria nell'opera di evangelizzazione che, in maniera rinnovata, è stata di nuovo riconosciuta dai recenti sinodi all'esperienza di vita in famiglia. Priorità che si deve far sentire in modo anche rinnovato nell'attività processuale, nella sentenza e nell'utilizzo successivo di essa. Il magistero della Chiesa sulla famiglia è costante e conosciuto, ma si deve cogliere la sua rinnovata riproposizione tramite il concetto di "desiderio di famiglia". Con esso si intende affermare la convinzione che il Signore ha depositato nel cuore di ogni persona l'aspirazione ad avere quelle relazioni di amore oblativo, creativo e reciproco che più le assomigliano a Lui e che, pur nell'impegno che esse richiedono, più favoriscono la condizione della persona come essere chiamato alla libertà. Ciò ridimensiona le letture solo sociologiche della realtà familiare odierna, di segno negativo, con sensazione di un'ostilità diffusa ai valori della famiglia. Bisogna distinguere tra persone e poteri forti; solo in questi ultimi è dato riscontrare ipotetici interessi avversi alla solidità familiare, in quanto le famiglie solide sono spazi per la crescita di persone forti, meno manipolabili e potenzialmente più liberi. Simile convinzione sul desiderio di famiglia deve tradursi in un approccio alle esperienze di fragilità senza precipitazioni dovute a schemi astratti (quindi non giuridici, ma pseudo-giuridici), ponendo anzi come prima ipotesi del fallimento la volontà di dar corso al desiderio di famiglia, di porre fine a una esperienza non positiva, spesso perché iniziata senza presupposti per una esperienza buona.

Il riferimento ai sinodi ci introduce in un terzo aspetto dell'attuale contesto ermeneutico, costituito dal valore della sinodalità quale modo di essere Chiesa e di agire in essa, anche nell'amministrazione di giustizia. Si pensi al settore normativo, collocato nei primi articoli delle regole di procedimento, dove si unisce la pastorale giudiziale alla pastorale ordinaria parrocchiale e diocesana, disegnando in maniera rinnovata contenuti e ambiti riguardanti la preparazione della causa, prevedendo persino un'eventuale indagine preprocessuale.

Il valore della sinodalità non si esaurisce nel coinvolgimento preprocessuale di più agenti di pastorale nei compiti di consiglio, informazione e mediazione, ma deve raggiungere lo svolgimento del processo, rafforzando la corresponsabilità degli operatori nella diversità dei ruoli necessari per il compimento più adeguato dell'attività, quale attività specializzata, necessitata (come detto nei sinodi) del contributo di più operatori, chierici e laici preparati.

Implicazioni pastorali nella fase previa alle cause e nello svolgimento del processo

Questi aspetti del rinnovato contesto ermeneutico sono illuminanti sul senso della chiamata alla conversione pastorale nell'applicare la disciplina, anche quella rimasta invariata. In altre occasioni mi sono riferito ad alcuni di questi aspetti e al corrispondente arricchimento che da essi ne deriva rispetto a vari temi e concetti tecnici. Così, dalla rinnovata valorizzazione del discernimento di coscienza dei fedeli risulta arricchito il concetto di certezza morale, che sarebbe riduttivo continuare a riferire solo al convincimento dei giudici e non anche a quello dei destinatari della decisione, assumendo quindi l'obbligo di motivare gli atti e la sentenza con modalità idonee a tali obiettivi. Dalla dinamica della sinodalità in cui è maturata la riforma, che esige di coinvolgere la pastorale ordinaria nella pastorale giudiziale, risultano arricchiti i concetti di prova piena e di testimonianza di credibilità, in relazione al valore delle dichiarazioni di parte, nonché i vari sensi da attribuire alla visione condivisa dei fatti da parte dei coniugi. Se la sinodalità è una dinamica incidente anche nello svolgimento

del processo, e si manifesta nella diversità di ruoli che permette di non sbiadire la specificità del discernimento strettamente processuale, per consentire cioè che sia in grado di aiutare la persona a porre la sua verità soggettiva in una relazione di verifica costruttiva e auto-critica rispetto ad altri elementi, soprattutto rispetto alle verità dell'altro coniuge, sarà del tutto imprescindibile il lavoro dei difensori nel facilitare il contraddittorio (come strumento di conoscenza e non solo di difesa); ciò arricchisce i principi della deontologia professionale, specialmente quello della "etica dialogica", che si traduce in un agire collaborativo agli accertamenti da fare, inclusi quelli proposti dall'altra parte. La valorizzazione del ruolo giudiziale del Vescovo arricchisce il concetto di giudice proprio e il suo principale compito, che non è quello di limitarsi a provvedere agli uffici, per porsi in seguito in atteggiamento di sistematica estraneità ai medesimi, ma nemmeno quello di darsi a un esercizio personale inesperto; si tratta di assumere più responsabilità nel seguire da vicino l'attività, nel garantire la qualità preparando e destinando ad essa più operatori, verificando il loro operato e l'accessibilità del servizio ai fedeli a lui affidati. Oggi mi riferirò alla fase previa, chiamata pastorale e pre-processuale, e ad alcune esigenze pastorali nell'attività giudiziale diretta.

Sulla fase processuale esprimo la convinzione che costituisca la chiave di volta dell'intera riforma. Non ho mai capito come si sia discusso solo di competenza e di strutture giudiziali in Italia, quindi su chi comanda e dove si esercita il comando, mentre poco su come dare vita a questa fase, che manifesta l'inclusione del servizio giudiziale nella chiamata di ogni struttura pastorale a organizzarsi come Chiesa in uscita. È ragionevole riferire la fase previa a un ambito parrocchiale (per la ricerca delle persone e le prime informazioni), un secondo ambito diocesano o comune (per il lavoro di consiglio e mediazione, nonché, se del caso, per l'eventuale indagine pastorale) e un ambito tecnico (per la possibile introduzione della causa con il progetto di libello). Ritengo positivo che gli avvocati ammessi al patrocinio in alcuni tribunali si siano costituiti in associazioni approvate o di fatto aiutate dai rispettivi Pastori, e che uno tra i principali risultati tesi a moltiplicare il servizio sia che anche gli avvocati di fiducia si siano organizzati per svolgere la consulenza previa, senza lasciare tutto sulle spalle di patroni stabili oberati e impediti di fatto all'attenzione personalizzata del fedele, così tanto auspicata dalla valorizzazione pastorale della riforma. Ciascuno degli ambiti esige e implica altri; penso a corsi di aggiornamento per i parroci; alla composizione e diffusione di materiale informativi per le persone; alla individuazione di una pluralità di figure in grado di contribuire alle attività previe, dopo aver ricevuto adeguata formazione; alla facilitazione nell'accesso agli studi di diritto canonico; agli accorgimenti necessari per favorire il litisconsorzio tra i coniugi o la condivisione del libello, e per evitare le assenze.

Per informazioni non sempre positive che mi arrivano nell'adempimento del mio servizio mi sento di segnalare su questa fase tre punti delicati. In primo luogo, il bisogno di evitare di improvvisarsi giuristi nel ruolo squisitamente pastorale ora richiamato in modo rinnovato; non è infrequente che parroci e operatori pastorali diano informazioni sbagliate, perfino sul tipo di procedure. In secondo luogo, a garanzia della natura strettamente giudiziale che in seguito avrà la fase processuale, è imprescindibile evitare ogni forma di accumulazione dei ruoli, come accade quando chi fa la consulenza finisce per fare anche l'istruttoria e perfino la sentenza; a volte per consulenza si intende un'informazione data al telefono o in un unico incontro veloce, con offesa quindi della dignità spirituale che possiede la dinamica del discernimento. In terzo luogo, per delimitare bene questo momento dalla fase processuale, mi sembra importante garantire la gratuità delle attività previe, argomento degno di cura, soprattutto se chi presta l'attività di consulenza è un avvocato di fiducia, al quale si conferisce in seguito l'incarico di preparare il libello.

Come secondo tipo di questioni indico la congruità pastorale degli atteggiamenti degli operatori, quella dei motivi adottati negli atti giudiziali e alla fruibilità della decisione per il discernimento successivo alla causa. Sugli atteggiamenti mi limito a dire che la dimensione pastorale di un processo esige che gli imprescindibili aspetti tecnici non siano causa di burocratizzazione né di autoreferenzialità. Queste non sono segni di vera specializzazione nel servizio ma di rigidità propria di dispotismo illuminato e autodifensivo (ricordo istanze respinte perché ci si rivolgeva al giudice come Monsignore e non come Ecc.mo e Rev.mo Monsignore); gli operatori del tribunale sono chiamati ad assumere uno stile accogliente, curativo, senza formalismi pseudogiuridici che, sotto maschera di correttezza e imparzialità, smentiscono la centralità della persona con stili affatto necessari, come se l'equidistanza in relazione alle parti coinvolte nel problema da trattare debba tramutarsi in distanza forzata e percepibile dalla persona. Questa deve sentirsi accettata, qualsiasi siano stati i suoi atti.

La conversione pastorale esige anche nuova attenzione alle motivazioni da indicare nella domanda, nella risposta alla citazione e nella sentenza. Circa i primi due atti, se si fa bene il lavoro previo di consiglio, informazione e mediazione, tanti inconvenienti estranei alla natura dichiarativa delle cause scompaiono, sebbene non sempre sia possibile eliminare dall'imprescindibile contraddittorio elementi di contrasto, comprensibili rispetto a fatti che hanno provocato una esperienza di fallimento affettivo. Sulla sentenza, soprattutto nei casi di risposta negativa o di posizioni divergenti, si deve assumere lo sforzo di spiegare in dettaglio i motivi di legge per cui ogni fatto è stato o non ritenuto moralmente certo. Il contesto attuale impedisce di trasformare le motivazioni in una serie di enunciazioni apodittiche, anziché in una spiegazione delle ragioni per le quali i fatti si ritengono accertati. La celerità non esonera dalla necessità di redigere la sentenza in modalità che la rendano utile per il discernimento pastorale successivo, a carico di altri operatori. Si deve inoltre superare l'attuale latitanza circa l'obbligo di esortare le parti sugli eventuali doveri naturali verso il coniuge e la prole, per affrancare le pronunce sull'atto costitutivo del matrimonio dal rischio di un'intollerabile astrazione, che prescinda dello stato di vita di fatto avviatosi con il matrimonio putativo. Ciò esige perizia nel diritto di famiglia e dei minori. Merita attenzione degli operatori il modo di riferirsi agli aspetti che, nella giurisdizione civile, si prestano a strumentalizzazioni disgreganti delle responsabilità genitoriali comuni, come accade con l'incapacità psichica. Si deve infine evitare ogni automatismo rispetto al *vetitum*.

Conclusione

Finisco ribadendo la chiave di lettura della norma *missionis*, che permette di comprendere il diritto canonico come strumento per facilitare la vita cristiana. Il diritto, e certamente il diritto canonico non si oppone alla carità, alla misericordia o alla pastorale, ma piuttosto all'arbitrarietà, all'incertezza giuridica e alla ingiustizia. Perciò la conversione pastorale dell'attività giudiziale non implica moltiplicare le nullità, mentre implica moltiplicare questo servizio in quanto, se adeguatamente realizzato, indipendentemente dagli esiti, avrà veicolato obiettivi irrinunciabili della missione: avrà potuto favorire maggiore autenticità rispetto alla volontà dei fedeli di riprendere la loro vita personale e comunitaria nelle chiavi di quel progetto esistenziale di senso che è il Vangelo, affrontando il loro passato e futuro più attrezzati, in termini cioè evangelicamente liberanti. In tale modo, con il processo per la revisione della validità di un matrimonio si contribuisce a realizzare un aspetto specifico dell'evangelizzazione della cultura dominante, rispetto di un ambito dove la fede è chiamata anche a promuovere il senso critico contro alcune sue caratteristiche alienanti: l'individualismo, il narcisismo e il disimpegno.